



Le regole che governano le elezioni consortili sono stabilite da due fonti:

- La legge regionale n. 06 del 23.05.2008
- Lo Statuto consortile

Di seguito riportiamo gli articoli delle due norme relative alle elezioni consortili.

Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6

Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica.

Art. 19

Organi

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio dei delegati;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20

Assemblea dei consorziati

1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.

2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 21

Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.

2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni.

3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio.

4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1:

- a) l'adozione dello statuto;
- b) l'approvazione del programma di attività;
- c) l'approvazione del piano di classifica;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
- e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale;
- f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'ente;
- g) la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio.

5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

Art. 22

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

- a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
- b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.

3. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.

4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.

5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.

7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco.

Art. 23

Diritto al voto

- 1.** Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.
- 2.** Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.
- 3.** Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.
- 4.** In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.
- 5.** Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.

Art. 24

Ineleggibilità e decadenza

- 1.** Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:
 - a) il Presidente della Regione;
 - b) i consiglieri regionali;
 - c) i componenti della Giunta regionale;
 - d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
 - e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
 - f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
 - g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
 - h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;
 - m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;
 - n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
 - o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
 - p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
 - q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;
 - r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.
- 2.** Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.

Art. 25

Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.

STATUTO

PARTE II

ORGANI - PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 4 - *Organi del Consorzio*

1) Sono Organi del Consorzio del Consorzio di Bonifica:

- L'Assemblea dei Consorziati;
- Il Consiglio dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 - *Assemblea dei Consorziati*

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.
- 2) In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
- 3) La partecipazione all'Assemblea dei Consorziati consente l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo salvo quanto previsto in materia di ineleggibilità e decadenza dall'art. 24 della L.R. 6/2008.

- 4) L'Assemblea dei Consorziati, convocata almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, elegge i componenti del Consiglio dei Delegati.

Articolo 6 - Consiglio dei Delegati

- 1) Il Consiglio dei delegati è composto da n. 21 membri eletti dall'Assemblea, come disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 68/20 del 03.12.2008.
- 2) Il Consiglio dei Delegati resta in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, ai sensi del comma 3 art. 25 della L.R. 6/2008.

Articolo 15 – Elezioni Consortili

- 1) Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:
 - nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
- 2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.lgs n. 99/2004 e s.m. Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell'iscrizione nel primo e nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo.
- 3) In ipotesi di comunione, al fine dell'iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell'art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.Lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- 4) Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 6/2008, l'iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell'assemblea, in luogo del proprietario e con l'assenso di quest'ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- 5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.
- 6) L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
- 7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.
- 8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non

inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

- 9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.
- 10) Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
- 11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.

Articolo 16 – Diritto al voto

- 1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008.
- 2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto.
In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell'individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.

Articolo 17 – Procedimento elettorale

- 1) L'Assemblea dei consorziati è convocata dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato. Detta deliberazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto, del giorno, dell'ora di inizio e termine della votazione, nonché l'individuazione dei seggi elettorali i quali dovranno essere costituiti presso la sede legale del consorzio, o qualora ne sorga la necessità al fine di consentire la massima partecipazione dei consorziati, presso le sedi periferiche già individuate ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto.
Nella medesima deliberazione deve altresì essere esplicitamente evidenziato che, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15 del presente Statuto i Consorziati, devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 sempre dell'art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il votante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo professionale, o di coltivatore diretto ai fini dell'iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 del presente Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto.
Nella medesima deliberazione dovrà inoltre essere evidenziata la necessità, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20

della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto di presentare gli atti comprovanti il loro diritto.

- 2) La deliberazione della convocazione dell'Assemblea dei Consorziati deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni, presso l'albo consortile, sul sito internet del Consorzio e della Regione, nonché trasmessa il medesimo giorno dell'adozione all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.
- 3) Entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, contenente l'indicazione dell'oggetto, del giorno, dell'ora di inizio e termine della votazione, nonché l'individuazione dei seggi elettorali ove si svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del presente Statuto.
- 4) Inoltre, nelle due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relativa all'oggetto, alla sede, all'ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare.
- 5) Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed ad ogni altro adempimento connesso.

Articolo 18 – Elenco degli aventi diritto al voto

- 1) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, con la quale sono individuati gli aventi diritto che sono inseriti in due elenchi distinti, predisposti ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
- 2) Gli elenchi degli aventi diritto al voto è articolato per comuni e devono contenere per ciascun avente diritto l'indicazione:
 - delle generalità;
 - nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 le generalità del rappresentante;
 - l'indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto;
- 3) La deliberazione, di cui al comma 1 comprensiva degli allegati elenchi, deve essere assunta entro e non oltre sessanta giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni presso l'albo consortile, nell'albo Pretorio dei comuni ricadenti nel/i comprensorio/i e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, e trasmessa il medesimo giorno dell'adozione all'Assessorato Regionale in materia di agricoltura.

- 4) Entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel/i comprensorio/i e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, nel quale dovrà essere data notizia, dell'adozione, termini e modalità di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.
- 5) Inoltre, tra la data dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e la data della pubblicazione dei manifesti di cui al comma 4, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione anzidetta, contenente inoltre l'avviso della possibilità di prendere visione degli elenchi presso il Consorzio e l'avviso della possibilità di proporre, avverso detti elenchi, reclamo ed i termini di presentazione dello stesso.

Articolo 19 – Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto

- 1) I reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati, devono essere presentati al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni, a pena di irricevibilità.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo contestualmente ad introdurre le eventuali variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni presso l'albo consortile, nell'albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto sul sito internet del Consorzio e della Regione.
Dell'esito del ricorso deve altresì essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai ricorrenti ed ai controinteressati.

Articolo 20 – Liste dei candidati

- 1) Le liste dei candidati di cui al comma 5 dell'art. 15 del presente Statuto devono essere presentate entro e non oltre il ventesimo giorno precedente le elezioni. Devono contenere un numero di candidati non superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati e devono altresì indicare il nominativo dei rappresentanti di lista nel numero massimo di tre.
I candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo elenco di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente Statuto.
Le liste devono essere presentate in duplice copia al Direttore Generale del Consorzio o a un funzionario da lui delegato, che restituirà una copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
- 2) Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati oltre che dai consorziati che le presentano e dai rappresentanti di lista. Ai fini dell'autenticazione delle firme dei candidati e quelle dei presentatori, si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.

Qualora una lista contenga eguali firme di candidati o di sottoscrittori, già presenti in altre liste, dette firme non potranno essere tenute in considerazione al fine della candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 dell'art. 15 del Presente Statuto.

Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il quale con apposita determinazione comunica entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due firmatari, quali presentatori, l'esito delle procedure di verifica.

Il Direttore Generale del Consorzio verifica inoltre l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 24 della L.R. 6/2008 provvedendo, con la medesima determinazione con la quale comunica l'avvenuta o meno accettazione delle liste, ad escludere dalla lista il candidato che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. A tal fine, il provvedimento di esclusione deve essere debitamente motivato e va comunicato personalmente al soggetto escluso oltreché ai primi due firmatari presentatori.

- 3) Qualora non siano presentate liste di candidati o nessuna venga accettata, si applica il comma 11 dell'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 21 – Seggi e Votazioni

- 1) I seggi elettorali, individuati ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, sono composti da un Presidente due scrutatori ed un segretario, nominati tra i dipendenti del Consorzio, dal Direttore Generale. Il Presidente del seggio deve essere scelto tra i dipendenti appartenenti almeno alla sesta fascia funzionale o i dirigenti del Consorzio. All'interno del Seggio elettorale devono essere affissi manifesti riportanti le liste presentate e che quanto alla predisposizione riproducano la scheda elettorale predisposta e di cui al comma 5 del presente articolo.
- 2) In caso di assenza del Presidente, di uno degli scrutatori o del segretario nominati, questi sono sostituiti dal Direttore Generale sempre nell'ambito dei dipendenti del Consorzio e con le modalità di cui al comma precedente.
- 3) Nel seggio elettorale, durante la fase delle votazioni, è ammesso solo l'elettore per il tempo necessario per l'espressione del voto, ed ai fini del comma 4 dell'art. 17 del presente Statuto, il Direttore Generale del Consorzio nonché, ai fini dell'art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.
- 4) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Dovranno predisporre schede differenziate per ciascun elenco degli aventi diritto al voto, le quali dovranno essere debitamente timbrate dall'amministrazione del Consorzio e dovranno essere consegnate, in numero non superiore agli aventi diritto, al Presidente del seggio che prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli scrutatori, il numero di esse per ciascun elenco facendone menzione nel verbale di scrutinio e provvederà alla loro convalida attraverso l'apposizione della firma su ciascuna di esse.

Nell'ipotesi in cui sorga la necessità di sostituire una scheda elettorale, il Presidente ne informa il Direttore Generale, che vi provvede, dandone atto nel verbale. Alla stessa maniera si procede qualora dal controllo effettuato dal Presidente e dagli scrutatori il numero delle schede consegnate risulti, prima dell'inizio delle operazioni elettorali, inferiore a quello degli aventi diritto al voto.

Il Direttore generale del Consorzio provvederà altresì a consegnare al presidente del

Seggio l'elenco degli aventi diritto al voto predisposto al fine di poter contrassegnare a fianco di ciascun nome il numero identificativo del documento di identità esibito nonché la firma del votante.

- 5) Le schede elettorali dovranno riportare le liste di candidati accettate per ciascun elenco, secondo l'ordine di presentazione e rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista riportata nella scheda viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.
- 6) Le votazioni devono svolgersi in un'unica giornata ricadente di domenica dalle ore sette alle ore ventidue. Gli aventi diritto al voto, che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala, saranno ammessi a votare.
- 7) Il Presidente del seggio, previa verifica dell'identità personale, tramite l'esibizione di apposito documento di riconoscimento in corso di validità e la trascrizione degli estremi a fianco al nome in elenco, consegnerà la scheda a ciascun votante in base all'elenco di appartenenza.
Il votante espresso, il voto a mezzo scheda di cui sopra, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori farà apporre la firma al votante a fianco del proprio nome riportato nell'elenco degli aventi diritto.
- 8) Sono nulle le schede che riportino più di una preferenza nell'ambito della stessa lista o nell'ambito di più liste contrapposte o che assegnino il voto di preferenza ad un candidato non appartenente alla lista in favore della quale è stato espresso il voto di lista.
Sono altresì nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto. Le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di scrutinio.
- 9) Nell'ipotesi in cui l'elettore esprima solo ed esclusivamente il voto di preferenza, questo è attribuito altresì, ai fini previsti dall'art. 22 della L.R. 6/2008, alla lista di appartenenza.
- 10) Per quanto altro non previsto valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel capo V del DPR 4 aprile 1951 n. 203 recante "Norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali".

Articolo 22 – Scrutinio

- 1) Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quello di coloro che hanno votato e con quelle inutilizzate.
Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale nel quale dovrà essere riportato il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista e nell'ambito di questa a ciascun candidato. Dovrà altresì essere riportato l'indicazione del numero delle schede nulle e delle schede bianche.
Il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori non appena terminate le operazioni deve essere trasmesso al Direttore Generale unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle, bianche e quelle non utilizzate, ed agli altri atti menzionati nel verbale stesso.
- 2) Nel seggio elettorale, durante la fase dello scrutinio, sono ammessi, oltre ai componenti dei seggi nominati ai sensi dell'art. 21 del Presente Statuto, i rappresentanti di lista di cui all'art.

20 sempre del Presente Statuto, nonché ai fini del comma 4 dell'art. 17 del presente Statuto, il Direttore Generale del Consorzio. Può altresì partecipare, ai fini di cui all'art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.

Articolo 23 – Proclamazione dei risultati e insediamento

- 1) Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
- 2) Il Direttore Generale del Consorzio ricevuti i verbali, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, con i relativi allegati da tutti i seggi elettorali, con apposita determinazione da emanarsi entro 8 giorni dalla data delle elezioni, certifica il risultato delle votazioni indicando per ciascuna lista il numero complessivo dei voti ad essa assegnati e per ciascun candidato il numero di voti al medesimo attribuiti. Al fine dell'individuazione degli eletti si applica quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 6/2008 e dall'art. 15 del presente Statuto. Detta determinazione è pubblicata, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2008 presso l'Albo Pretorio del Consorzio, le eventuali sede periferiche ove siano stati allestiti seggi elettorali, il sito Internet dell'Ente ed il sito Internet della Regione Sardegna.
- 3) Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali nonché una copia della scheda elettorale predisposta ed utilizzata sono trasmessi in copia conforme all'Assessorato regionale competente in materia di Agricoltura. Sono altresì trasmessi, ai fini di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2008:
 - copia conforme del manifesto di cui al comma 3 dell'art. 17 del presente Statuto con certificazione da parte del Comune dell'avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa;
 - certificazione dell'avvenuta pubblicazione prevista dal comma 4 dell'art. 17 con copia della relativa pagina del quotidiano;
 - copia conforme della certificazione da parte dei Comuni delle avvenute pubblicazioni previste dal comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto;
 - copia conforme del manifesto di cui al comma 4 dell'art. 18 del presente Statuto con certificazione da parte del Comune dell'avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa;
 - certificazione dell'avvenuta pubblicazione prevista dal comma 5 dell'art. 18 con copia della relativa pagina del quotidiano;
 - copia conforme dei reclami presentati ai sensi del comma 1° dell'art. 19 del presente Statuto, della deliberazione adottata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nonché certificazione da parte dei Comuni dell'avvenuta pubblicazione della delibera e delle avvenute comunicazioni ai ricorrenti ed ai controinteressati;
 - copia conforme delle liste presentate e accettate ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;
 - copia conforme della determinazione con la quale il Direttore Generale ha provveduto alla nomina dei presidenti, degli scrutatori e segretari;
 - copia conforme della determinazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - ogni altro atto che il Direttore Generale riterrà utile trasmettere al fine della verifica della regolarità delle votazioni, restando salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 38

della L.R. 6/2008;

- al fine di accelerare le procedure di controllo e conseguentemente l'insediamento degli Organi elettivi, il Consorzio può provvedere alla trasmissione degli atti in precedenza elencati non appena adottati.
- 4) Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
 - 5) Il Consiglio dei Delegati è insediato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 comma 3 della L.R. 6/2008.